



Rassegna Stampa  
martedì 28 febbraio 2017

## TEMI D'INTERESSE

AVVENIRE	28/02/2017	20	<a href="#">Lavori con usura, nuove vie per l'uscita anticipata</a> <i>Vittorio Spinelli</i>	3
ITALIA OGGI	28/02/2017	44	<a href="#">Legge 104 per le unioni civili</a> <i>Daniele Cirioli</i>	4
ITALIA OGGI	28/02/2017	44	<a href="#">Premio di nascita concesso anche in caso di affidamento</a> <i>Carla De Lellis</i>	5
MESSAGGERO	28/02/2017	19	<a href="#">Al via bonus alle neo mamme 2017 Con scontrino le spese veterinarie</a> <i>Redazione</i>	6
SOLE 24 ORE	28/02/2017	53	<a href="#">Unioni e conviventi con i permessi 104</a> <i>N.L.</i>	7

# TEMI D'INTERESSE

*5 articoli*

- Lavori con usura, nuove vie per l'uscita anticipata
- Legge 104 per le unioni civili
- Premio di nascita concesso anche in caso di affidamento
- Al via bonus alle neo mamme 2017 Con scontrino le spese veterinarie
- Unioni e conviventi con i permessi 104

# Lavori con usura, nuove vie per l'uscita anticipata

## Pensioni e previdenza

di Vittorio Spinelli

**I**nizia dal mese di marzo l'applicazione delle novità contenute nel "pacchetto previdenza" della legge di stabilità di quest'anno. Tocca, per primi, ai lavoratori usurati che possono usufruire di un più favorevole anticipo del pensionamento. La novità della legge si aggiunge a quanto già in vigore finora. Di conseguenza i lavoratori interessati dispongono di nuove strade per la pensione, che si differenziano su molti aspetti, già a partire dal tempo di presentazione delle domande.

**1° marzo 2017.** Ultima chiamata, entro domani, per le domande da presentare all'Inps con le vecchie regole per gli usurati che maturano entro il 2017 l'età di 61 anni e 7 mesi con almeno 35 anni di contributi (o quota 97,6) se dipendenti. Un anno in più (quota 98,6) se fra i contributi sono presenti anche versamenti come artigiano, commerciante, agricolo autonomo.

**1° maggio 2017.** Questa scadenza riguarda i lavoratori che maturano i requisiti agevolati entro il 2018. Cambia quindi a regime la data annuale di scadenza, che passa da marzo a maggio, insieme ad altre favorevoli novità: è abrogata la finestra mobile che allungava il pagamento dell'assegno di 12 mesi (se dipendenti) o di 18 mesi (se autonomi), non è più richiesto lo svolgimento delle mansioni usuranti fino all'anno di maturazione dei requisiti.

In particolare, è bloccato fino a tutto il 2026 l'aumento dell'età pensionabile a titolo di speranza di vita. Infatti l'accesso anticipato alla pensione si applica per diverse attività che richiedono un impegno psicofisico intenso e continuativo per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per metà della vita lavorativa. Una condizione che ha l'effetto di incidere gravemente sulla salute, finanche ad abbreviare la normale attesa di vita. Ancora più faticose e più usuranti di altre sono ritenute dalla legge diverse occupazioni, quali le lavorazioni in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, quelle eseguite ad alte o basse temperature, in spazi ristretti, per l'asportazione dell'amianto,

le cosiddette "linee a catena", la conduzione di determinati veicoli di trasporto collettivo (almeno 9 posti), nonché alcuni lavori notturni.

Sulla materia, complessa e con minuziose disposizioni in caso di lavoro notturno, è atteso un decreto ordinario, anche per semplificare la documentazione necessaria per ottenere l'anticipo pensionistico.

**Domande Inps.** Le scadenze 2017 e 2018 sono stabilite solo per chiedere all'Inps il riconoscimento del beneficio. Solo in seguito, quando l'Istituto avrà verificato il possesso dei requisiti di legge, gli interessati potranno avanzare regolare domanda di pensione.



Peso: 12%

*I chiarimenti dell'Inps alla luce della legge Cirinnà e della sentenza della Consulta 213/2016*

# Legge 104 per le unioni civili

## Estesa anche la possibilità di congedo straordinario

**DI DANIELE CIRIOLI**

**P**ermessi «104» anche a partner e conviventi. I tre giorni di congedo retribuito mensili, infatti, possono essere fruiti anche dai dipendenti facenti parte di un'unione civile o controparti di una convivenza di fatto, stipulate ai sensi della legge n. 76/2016. L'estensione del diritto alle unioni civili è opera della legge Cirinnà; quella a conviventi della sentenza n. 213/2016 della Corte costituzionale che ha ampliato l'efficacia dei principi della legge n. 76/2016. A precisarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare n. 38 di ieri. Alle unioni civili, inoltre, spetta anche il congedo straordinario.

**Due tutele.** Le tutele esaminate dall'Inps sono due:

a) i tre giorni di permesso mensili retribuiti (ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992), previsti a favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado, in situazione di disabilità grave (ex art. 3, comma 3, della stessa legge 104);

b) il congedo straordinario per assistenza a soggetti con disabilità grave (ex art. 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001), a favore dei familiari: dal coniuge ai parenti e affini di terzo grado.

L'esame concerne l'estensio-

ne del diritto ai partner/conviventi delle nuove formazioni sociali della legge n. 76/2016:

a) le unioni civili, costituibili solo tra persone dello stesso sesso;

b) le convivenze di fatto, costituibili tra persone sia dello stesso sia di diverso sesso. L'Inps precisa che alle unioni civili spettano entrambe le tutele, in base alla legge Cirinnà (in vigore dal 5 giugno 2016); alle convivenze solo i permessi mensili, per effetto della sentenza n. 213/2016 (pubblicata il 28 settembre 2016). In particolare, spiega l'Inps, poiché la Corte ha fatto generico riferimento al «convivente», per la sua concreta qualificazione si fa riferimento alla «convivenza di fatto» prevista dall'art. 1, comma 36, della legge Cirinnà. Dal punto di vista formale, inoltre, la sussistenza di un'unione civile è comprovata dalla registrazione agli atti dello stato civile; quella di una convivenza dalla «dichiarazione anagrafica».

**Permessi mensili.** I tre giorni di permessi mensili retribuiti possono essere fruiti anche da partner/convivente che presti assistenza all'altro partner/convivente. In particolare, il diritto può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concederlo a parenti o affini di terzo grado,

qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano più di 65 anni d'età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In merito, l'Inps precisa che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità, in quanto non previsto (al momento) all'art. 78 del codice civile. Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, il partner può fruire dei permessi unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non anche nel caso in cui l'assistenza venga rivolta a un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.

**La domanda su carta.** In attesa delle implementazioni informatiche, partner e conviventi possono far domanda delle prestazioni alla sede Inps di competenza, utilizzando la modulistica cartacea: Sr08 (permessi mensili); Se64 (congedo straordinario). La domanda va inviata tramite Pec o mezzo equivalente (raccomandata a/r) oppure presentata allo sportello.

### Le novità

Tutele	Partner (unioni civili)	Conviventi (convivenze di fatto)
Permessi 104 (art. 33 della legge n. 104/1992)	SÌ	SÌ
Congedo straordinario (art. 42 del dlgs n. 151/2001)	SÌ	NO



Peso: 41%

104-115-080

## *Premio di nascita concesso anche in caso di affidamento*

**Il premio alla nascita di 800 euro è concesso per uno dei seguenti eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio: compimento del settimo mese di gravidanza; parto (anche durante il settimo mese di gravidanza); adozione minore; affidamento preadottivo, nazionale o internazionale. A precisarlo è l'Inps nella circolare n. 39/2017, anticipando la disciplina della tutela introdotta dalla legge Bilancio 2017. Le domande, al momento, non possono ancora essere presentate, in attesa di nuove istruzioni.**

**Il premio alla «futura madre». Il bonus, previsto dall'art. 1, comma 353, della legge n. 232/2016 (Bilancio 2017), esentasse, sarà erogato dall'Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre. L'istituto fornisce i dettagli della disciplina, al fine di accelerarne l'attuazione, sulla base delle indicazioni ricevute dalla presidenza del consiglio dei ministri e dal ministero del lavoro.**

**Requisiti. Il premio è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri in possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assegno di natalità (legge n. 190/2014): residenza in Italia; cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane; per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue.**

**Condizioni. Il beneficio, pari a 800 euro, può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del 7° mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza; adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza definitiva; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale. Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.**

**Le domande (in standby). Il premio alla nascita è corrisposto su domanda all'Inps, presentata dalla madre avente diritto. La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale (Ssn), attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare in essa la data del parto e le generalità del bambino. Al momento non ancora è possibile formulare le domande. Occorrerà attendere un successivo messaggio con cui l'istituto fornirà le relative istruzioni.**

*Carla De Lellis*



Peso: 22%

## Al via bonus alle neo mamme 2017 Con scontrino le spese veterinarie

### I BENEFICI

**ROMA** Ora è davvero ufficiale. Il bonus per le neo mamme del 2017 è annunciato anche dalla circolare dell'Inps pubblicata ieri. Chi diventerà mamma quest'anno avrà un premio alla nascita di 800 euro: sarà in un'unica soluzione e arriverà indipendentemente dal reddito della famiglia. Un bonus riconosciuto, secondo la stessa circolare, anche in caso di adozione e di affidamento preadottivo. Basterà compilare la domanda al compimento del settimo mese di gravidanza e all'atto dell'adozione. «Il premio alla natalità - scrive l'Inps - è riconosciuto al-

le donne gestanti e alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui la legge di stabilità 190/2014 (articolo 1 comma 125). Bisogna avere - spiega l'Inps - la residenza in Italia e la cittadinanza italiana, o lo status da rifugiata o il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

In particolare, il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per il compimento del settimo mese di gravidanza, il parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, l'adozione di un minore disposta con sentenza divenuta definitiva, l'affidamento preadottivo.

Passando ai bonus fiscali, invece, una risoluzione dell'Agen-

zia delle Entrate ha fatto sapere ieri che tra le voci mediche riportate nella Dichiarazione precompilata ci saranno da quest'anno, per i redditi 2016, anche le spese veterinarie. Spese per le quali, ai fini della detrazione, non sarà necessario conservare la prescrizione ma sarà sufficiente lo scontrino parlante. La stessa risoluzione ha precisato poi che è possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali esbor- si, prosegue la risoluzione, è

inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

**R. Ec.**

**ASSEGNO DI 800 EURO  
DOPO IL SETTIMO MESE  
PER DETRARRE LE CURE  
PER GLI ANIMALI  
DOMESTICI NON SERVE  
PIÙ LA PRESCRIZIONE**



Peso: 12%

Circolare Inps. Non per i parenti del compagno

## Unioni e conviventi con i permessi «104»

Le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto possono chiedere i tre giorni di permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 in caso di disabilità del partner, ma non possono fare la richiesta per l'assistenza dei parenti del compagno, dato che «tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità». A chiarirlo è l'Inps con circolare n. 38/17 pubblicata ieri, nella quale si spiega che «l'articolo 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016», regolante le unioni civili.

L'Inps sottolinea che la parte di un'unione civile, la quale presta assistenza all'altra parte, può usufruire sia dei permessi previsti dalla legge 104, sia del congedo straordinario previsto dal-

la legge 151/2001 (due anni di permesso indennizzati in caso di parenti in situazione di disabilità grave conviventi fino al terzo grado in assenza di genitori o figli della persona disabile), mentre il convivente di fatto che presta assistenza all'altro convivente può usufruire unicamente dei permessi previsti dalla legge 104. Per i conviventi di fatto, in particolare, la Consulta con la sentenza 213/16 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado. «La Corte sostiene - sottolinea

Inps - che sarebbe irragionevole non includere il convivente della persona disabile in situazione di gravità nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire dei benefici in questione».

N.T.



Peso: 5%